



FAISA-CISAL
Federazione Autonoma Italiana Sindacale Autoferrotranvieri



Alle Segreterie Regionali e Provinciali

Prot. n. 35/09/SN

Oggetto: **Disegno di Legge per la regolamentazione degli scioperi nei trasporti.**

In attesa delle determinazioni comuni che si assumeranno con le altre Federazioni dei Trasporti aderenti alla CISAL, nella riunione congiunta già programmata per mercoledì 18 marzo p.v. a Roma, a fronte delle sempre più pressanti sollecitazioni che ci provengono dai Dirigenti Sindacali, dai Delegati e dai Lavoratori dei trasporti, precisiamo, senza indugi, quanto segue.

Come già affermato nella precedente Circolare, Prot. n. 149 del 18 ottobre 2008, della quale si confermano integralmente i contenuti, dalla lettura del testo del Disegno di Legge in oggetto, risulta evidente la volontà del Governo di ridurre ulteriormente la possibilità di esercitare un diritto individuale, come quello dello sciopero, garantito dalla Costituzione.

PER QUESTO MOTIVO, LA FAISA-CISAL RIBADISCE IL PROPRIO TOTALE DISSENSO RISPETTO AD ULTERIORI PESANTI LIMITAZIONI AL DIRITTO DI SCIOPERO!

Rileviamo, innanzitutto, che questo Disegno di Legge è stato approvato dal Consiglio dei Ministri a soli due giorni dalla presentazione ai Presidenti delle Camere della Relazione del Presidente della Commissione di Garanzia sullo stato degli scioperi negli anni 2007 e 2008, che evidenzia come, nel periodo preso in considerazione, gli scioperi nei trasporti siano stati, da soli, oltre il 46% degli scioperi di tutti gli altri settori lavorativi del Paese.

Dopo aver precisato che i contenuti del Disegno di Legge non sono immediatamente efficaci e che il completamento del suo "iter" richiederà molti mesi, occorre anche valutare attentamente, e responsabilmente, le possibili ricadute che l'approvazione del provvedimento legislativo, così articolato, potrebbe comportare sugli equilibri delle relazioni tra le Organizzazioni Sindacali, sia a livello nazionale che locale, nonché i cambiamenti che potrebbero subire le relazioni industriali con le controparti, sia aziendali che istituzionali.

Fatte queste doverose premesse, esaminiamo analiticamente **i punti più significativi** del DDL.

L'art. 1, p.to 1, precisa che il Governo è delegato ad emanare, entro un anno, uno o più Decreti Legislativi attuativi, previo confronto con le parti sociali (in proposito l'art. 5, p.to 1, prevede anche la possibilità che Sindacati ed Associazioni Datoriali, comparativamente più rappresentativi sul piano nazionale, presentino al Governo "avvisi comuni" in materia).

Sempre l'art. 1, lettera a), introduce l'istituto del "**referendum preventivo obbligatorio**", da adottare se la/le Organizzazioni Sindacali che intendono proclamare uno sciopero non hanno un grado di rappresentatività superiore al 50%, ma non è dato sapere, ad esempio, con quali strumenti la Commissione di Garanzia dovrebbe "misurare" l'effettiva rappresentatività e chi sarebbe poi il "soggetto terzo" deputato a sovrintendere alle operazioni di voto e di scrutinio dei risultati del referendum. Il/i Sindacati che intendono proclamare uno sciopero devono avere un livello di rappresentatività superiore al 20% e lo sciopero è ritenuto legittimo se almeno il 30% dei lavoratori interessati lo approvano.

La lettera b) prevede che, per servizi o attività particolarmente rilevanti (*non è ancora stabilito quali siano...*), le parti possono concordare nei contratti collettivi la "**dichiarazione preventiva di adesione ad uno sciopero da parte dei singoli lavoratori**".

La lettera c) prevede la possibilità, sempre previo accordo tra le parti, di inserire l'istituto dello "**sciopero virtuale**", non precisandone, però, le modalità attuative, ma rendendolo **OBBLIGATORIO** per legge per determinate categorie professionali che, per la tipologia di attività, possono determinare la concreta impossibilità di erogare il servizio principale ed essenziale (gli *Operatori di Esercizio o i Macchinisti delle nostre aziende di trasporti...?*).

La lettera d) introduce un "**più congruo anticipo alla revoca degli scioperi**" per eliminare il cosiddetto effetto annuncio, e "**procedure di raffreddamento e conciliazione ancora più efficienti**", rispetto a quelle previste dalla Regolamentazione Provvisoria di settore, la Delibera della Commissione di Garanzia 02/13, peraltro già sufficientemente macchinose. La lettera e) incide, con il chiaro intento di peggiorarli, sia sugli "**intervalli minimi**" tra una proclamazione e l'altra, nonché sulla "**concomitanza**" di più scioperi sullo stesso bacino di utenza, entrambe questioni già ampiamente previste dalla citata Regolamentazione di settore.

La lettera g) potenzia ed attribuisce "**maggiori competenze ed autorità alla Commissione di Garanzia**", (*che, all'art. 3 cambia anche nome, diventando "Commissione per le relazioni di lavoro", vedendo accrescere le proprie prerogative, come la possibilità di verificare l'incidenza e l'effettivo grado di adesione ad uno sciopero e misurare la reale rappresentatività dei soggetti che lo proclamano e che con "l'arbitrato obbligatorio" potrebbe imporre soluzioni ad una delle due parti, perdendo, di fatto, la sua posizione di "terzietà"*).

L'art. 2 configura "**l'inasprimento del sistema sanzionatorio e l'incremento dell'entità delle sanzioni pecuniarie amministrative**", già previste dalla Legge 146 e successive modifiche ed integrazioni a carico dei lavoratori che scioperino "spontaneamente" in violazione della legge, che potranno essere elevate da 500 a 5000 euro e riscosse tramite ruolo (*la cartella delle tasse...*), mentre fa un generico riferimento a sanzioni per le aziende che adottino comportamenti "sleali" (sic!), riproducendo, anzi aggravando, quella che è una delle più gravi "ingiustizie" dell'intero sistema di regolamentazione delle astensioni dal lavoro.

Indipendentemente da ciò che pensino il Governo, le Aziende o qualche Sindacato che ha già dato, forse troppo frettolosamente, la propria adesione ai principi contenuti nel Disegno di Legge (*salvo poi essere fermamente contrari ad applicare il REFERENDUM per la presentazione delle Piattaforme e per l'approvazione dei Contratti...*), noi riteniamo che solo l'equilibrata e lungimirante soluzione preventiva dei problemi reali che causano gli scioperi può prevenirli ed attenuarli.

Limitarne il diritto, senza risolvere le questioni di fondo che li generano, come il costante ritardo nel rinnovo dei contratti, la continua violazione di accordi sottoscritti, o l'assenza di VERE "*clausole sociali*", che tutelino gli addetti delle imprese di trasporto nei processi di liberalizzazione, non farà altro che esasperare i lavoratori ed accrescere il conflitto sociale.

Cordiali saluti.

Genova, 28 Febbraio 2009

il Segretario Generale
Andrea Gatto

